

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 04/02/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO FIANDANESE

Dott. DOMENICO GALLO

Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI

Dott. MIRELLA CERVADORO

Dott. ANDREA PELLEGRINO

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 283

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 30372/2014

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SINISCALCHI ANTONIO N. IL 07/11/1953

SELVESTRINI MARGHERITA N. IL 02/10/1956

SINISCALCHI SIGISMONDO N. IL 18/05/1978

SINISCALCHI ALESSANDRO N. IL 09/06/1982

SINISCALCHI MASSIMILIANO WALTER N. IL 20/11/1980

CALIENDO ELISABETTA N. IL 29/01/1980

avverso il decreto n. 18/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/12/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;



Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

Osserva

Con decreto del 28.5.2008, il Tribunale di Avellino sottoponeva Siniscalchi Antonio alla misura della prevenzione speciale di P.S. per la durata di anni uno senza obbligo di soggiorno, e ritenuta la sproporzione tra entrate patrimoniale lecite e patrimonio immobiliare posseduto dal 1996 al 2005 disponeva la confisca dei beni mobili e immobili elencati in decreto e intestati anche a terzi.

Avverso tale provvedimento i difensori di Siniscalchi Antonio e dei terzi interessati Selvestrini Margherita (moglie), Siniscalchi Sigismondo, Alessandro e Massimiliano Walter (figli), Caliendo Elisabetta (nuora) proposero appello, evidenziando che il Tribunale di primo grado non aveva valutato adeguatamente gli elementi prospettati dalla difesa, elementi che consentivano di ritenere insussistente la pericolosità sociale dell'appellante, e legittimamente acquisiti i beni sottoposti a confisca.

La Corte d'Appelli di Napoli, con decreto del 25.3.2010, preso atto che il Tribunale di Avellino in data 15.12.2009 aveva revocato la misura personale e che non poteva essere dichiarata la revoca *ex tunc* in quanto fondata su condanna definitiva di cui all'art.416 bis c.p. dichiarava non luogo a provvedere in ordine all'impugnazione proposta da Siniscalchi Antonio in riferimento alla misura personale, revocava la confisca in riferimento ad alcuni beni e la manteneva per quelli di cui ai nn.8/11 dell'epigrafe ritenendo che i beni acquistati dal 2001 al 2005 denotano disponibilità economiche inedite non correlabili con l'ordinaria attività economica dell'azienda di famiglia che in tale periodo non aveva alcuna performance particolare.

La Corte di Cassazione, Sezione VI, con sentenza del 5 dicembre 2012, in accoglimento del ricorso della difesa del Siniscalchi e degli altri interessati,



annullava il decreto della Corte d'Appello in data 25.3.2010 per motivazione apparente, e perciò assolutamente mancante.

Con decreto in data 19.12.2013, la Corte d'Appello di Napoli, rilevato che "quanto ai beni confiscati risulta provata l'assoluta sproporzione dei capitali impiegati per l'acquisto e i modesti redditi leciti accertati o comunque verosimilmente ricostruiti, essendo agli atti, viceversa elementi che consentono efficacemente di far risalire detti acquisti al reimpiego dei guadagni illeciti derivanti dalla redditizia attività illecita prestata dal Siniscalchi Antonio, come risulta dagli elementi costituenti il fondamento per l'accertamento di pericolosità", confermava il decreto del Tribunale di Avellino n.35/2008 del 2.10.2007 come modificato dalla Corte d'Appello di Napoli con decreto n.215/2010 del 25.3.2010.

Ricorre per cassazione, il difensore di Siniscalchi Antonio, Selvestrini Margherita, Siniscalchi Sigismondo, Siniscalchi Alessandro, Siniscalchi Massimiliano Walter e Caliendo Elisabetta deducendo la violazione dell'art.627 commi 3 e 4 c.p.p., l'erronea applicazione della legge penale (art.2ter l.575/1965) in ordine alla ritenuta sproporzione dei beni, la violazione di legge in relazione a motivazione meramente apparente o mancante in ordine alle deduzioni difensive contenute nei motivi di impugnazione ed alla valutazione di elementi di prova decisiva per la ricostruzione della giustificazione dell'origine lecita dei beni confiscati dal primo giudice, ai sensi dell'art.606 co.1 lett.b c.p.p. In particolare la difesa aveva evidenziato che per l'acquisto dei beni immobili di cui ai nn.8 e 11 di cui all'epigrafe del decreto, erano sufficienti i redditi ammontanti a circa euro 553.000 per gli anni 1996 al 2005, già riconosciuti leciti sia dal tribunale che dalla corte territoriale. La difesa aveva inoltre indicato altre entrate documentate e richiamato l'attenzione della Corte territoriale sul fatto che il Siniscalchi ed il suo nucleo familiare hanno sempre lavorato producendo redditi cospicui. E il provvedimento impugnato risulta carente di motivazione anche sul piano della mancata verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali, imposti per l'applicazione della confisca.

Chiede pertanto l'annullamento del decreto.


Con nota in data 23.1.2015, di replica alla requisitoria scritta del Procuratore Generale, i ricorrenti evidenziano che la motivazione del decreto impugnato è del tutto apodittica e non ha tenuto conto delle specifiche indicazioni della sentenza di annullamento della cassazione.

Motivi della decisione

1. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (v.S.U., Sent. n. 33451/2014 Rv. 260246).

2. E' principio affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr.Cass.Sez.I, sent.n.35175/2009 rv.245363), e condiviso da questo Collegio, che è legittima la confisca di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. anche prima della sua appartenenza all'associazione mafiosa, in quanto la norma, nei limiti della ragionevolezza, non obbliga alla correlazione temporale con la contestazione associativa per i beni di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza e disponga in valore sproporzionato al proprio reddito.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto degli elementi fattuali, apprezzati nei limiti di utilizzabilità consentiti, e tali da poter essere ritenuti idonei a fondare il giudizio formulato. La Corte d'Appello di Napoli ha rilevato che Siniscalchi





Antonio è stato condannato con sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Napoli del 10.3.2004, irrevocabile in data 16.4.2007 per l'appartenenza ad un'organizzazione avente i caratteri di cui all'art.416 bis c.p. (clan Graziano) e che il magistrato di sorveglianza in data 13.10.2008 aveva ritenuto applicabile, per sussistenza della pericolosità, la misura di sicurezza disposta dal Gup; né la revoca della misura di prevenzione intervenuta in data 15.12.2009 ha mutato la sostanza delle cose in quanto intervenuta *ex nunc* e non già *ex tunc*. Con il decreto di revoca, il Tribunale si era limitato ad argomentare che, in base a quanto rappresentato nelle note informative della polizia giudiziaria, potesse ragionevolmente ritenersi che il Siniscalchi avesse receduto dalla sua condizione di appartenente ad organizzazione malavitose (v.pag.7 del decreto impugnato). La Corte ha ampiamente motivato in ordine alla insufficienza dei redditi familiari quantificati in 533000,00 per il periodo 1996/2005, specificando a riguardo che trattasi di ben tre nuclei familiari con abitazioni autonome (e relative moltiplicazione di gestione) e che non vi è stata dimostrazione di ulteriori redditi, e alla riferibilità di tutti gli acquisti in questione al Siniscalchi. "Gli acquisti effettuati nel periodo e formalmente intestati ai figli" sono stati, infatti, "pacificamente realizzati dal padre e con il suo peculio" come risulta dalla stessa memoria depositata in data 2.10.2007, e nella quale si afferma che i beni non sono stati intestati fittiziamente bensì acquistati da Siniscalchi e Silvestrini a prezzo di enormi sacrifici e quindi intestati ai figli "come è normalissimo per persone dotate di sani principi e sentimenti". Tali acquisti, pur a voler concedere che gli esborsi economici dichiarati corrispondessero a quelli reali, ammontano a circa € 80.000,00, dovendosi in aggiunta anche tener conto delle rate dei due mutui contratti e delle assicurazioni da corrispondere, del tutto eccessivo rispetto al mantenimento del nucleo familiare originario che, nel corso del tempo, veniva a scindersi in tre nuclei familiari autonomi per i matrimoni di Massimiliano Walter (luglio 2001) e Sigismondo (agosto 2004) (v.pagg.13 e 14 del decreto impugnato).

Per quanto riguarda infine l'epoca degli acquisti e la loro assoggettabilità a confisca, il giudice di merito, dopo aver riportato stralci

delle conversazioni intercettate e della sentenza definitiva, ha infine rilevato che "se i patti sono quelli accertati irrevocabilmente nei termini (appena) riportati, risalgono sicuramente al periodo preso in considerazione dal Tribunale in prime cure gli accumuli illeciti di capitali per le successive acquisizioni del Siniscalchi; queste ultime rinvergono la propria causa e scaturigine proprio nell'appartenenza al clan Graziano (v.pag.10).

3. Considerato che il decreto impugnato è ampiamente, e logicamente, motivato nel rispetto dei principi di diritto enunciati da questa Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n.186/2000) nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Così deliberato, in camera di consiglio il 4.2.2015


Il Consigliere estensore

Mirella Cervadoro



Il Presidente

Franco Fiandanese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL _____ - 5 GIU. 2015



IL CANCELLIERE
Claudia Piansi

